

COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti



**INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE – REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE INTERNO, DI
FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI
ALL'ARTICOLO 113, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50**



INDICE

- Art. 1 - Richiamo della normativa nazionale rilevante e principi generali
- Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Costituzione e gestione del Fondo
- Art. 5 - Ripartizione del fondo
- Art. 6 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti
- Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo
- Art. 8 - Modalità di corresponsione dell'incentivo
- Art. 9 - Termini temporali e penalità
- Art. 10 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 1

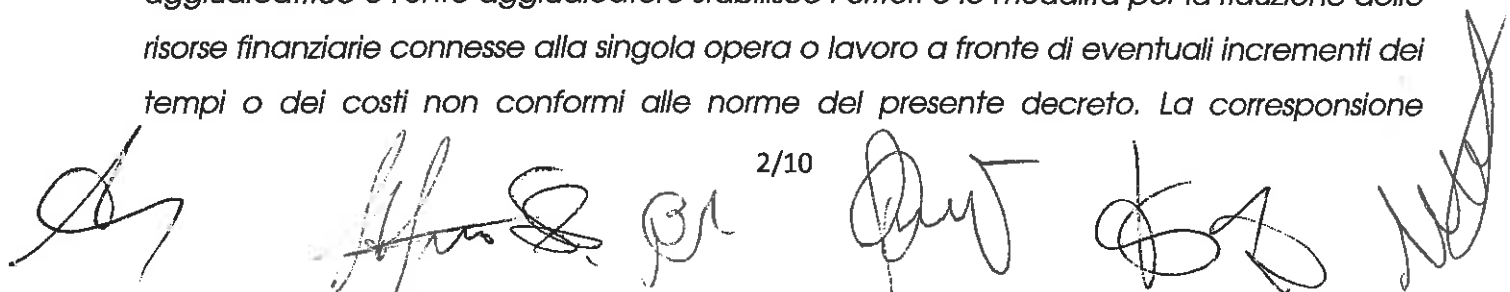
Richiamo della normativa nazionale rilevante e principi generali

Il presente regolamento, avendo per oggetto la determinazione e le modalità di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"), assume come propria cogente normativa di riferimento il seguente art. 113. Incentivi per funzioni tecniche:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione



dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale (76)

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. ”.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: “Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana

impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”.

Inoltre l'art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: “Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”.

Ai fini del presente regolamento assume rilevanza anche l'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che prevede: “6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ”.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI": il programma di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Il programma viene elaborato con il concorso di tutti i Responsabili dei servizi;
- C) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP): atteso l'assetto organizzativo estremamente ridotto dell'amministrazione, il RUP coincide, salvo diversa previsione, con il Responsabile dell'area che attiva l'affidamento, come individuato dal Sindaco ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Il RUP dispone, con propria determinazione, sentito il Segretario comunale, l'eventuale costituzione di un Gruppo di Lavoro.

D) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti, individuati e coordinati dal RUP, che assumono il ruolo di collaboratori interni, chiamati a svolgere una o più funzioni indicate nel successivo art. 5, comma 3, o funzioni di assistenza/collaborazione operativa.

E) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.);

F) "ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI": gli affidamenti previsti nel programma di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

G) "COMMESSA": gli affidamenti che ricomprendono tutte le categorie esistenti: lavori, beni e servizi;

H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE": parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (70% del Fondo).

L) "FONDO PER INNOVAZIONE" : parte del fondo destinata all'innovazione (20% del Fondo)

Art. 4

Costituzione e gestione del Fondo

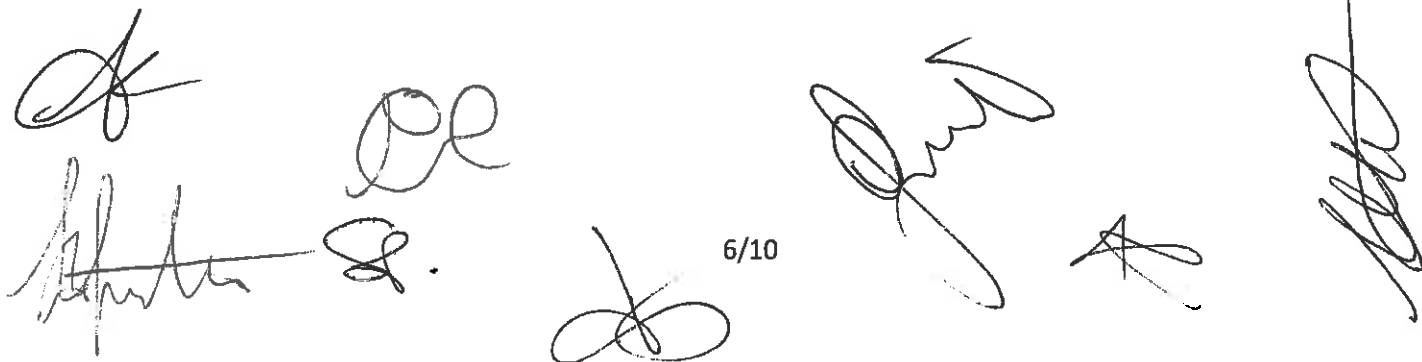
1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie nelle seguenti misure, moltiplicate sull'importo dei lavori, forniture e servizi posti a base di gara:

- 2,0 % per commesse di importo superiore a 40.000 euro e fino a 500.000 euro;
- 1,5 % per commesse di importo superiore a 500.000 euro.

2. Sono escluse dall'incentivazione tutte le commesse di importo inferiore a 40.000 euro.

3. E' compito del Responsabile del servizio interessato determinare l'ammontare delle risorse, sulla base del programma di lavori e degli acquisti di beni e servizi.

4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.



6/10

Art. 5

Ripartizione del fondo

1. **L'80% delle risorse finanziarie**, confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 4, costituisce il **fondo per funzioni tecniche** ed è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, con motivata attenzione alla razionalizzazione delle spese;
- c) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) di responsabile unico di procedimento;
- e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) di collaudatore statico.

4. **Il restante 20% delle risorse finanziarie**, confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 4, propriamente denominato **fondo per l'innovazione**, potrà essere in alternativa, a seconda dei casi, così impiegato:

a) o incentivazione per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza (CUC), al quale il Comune è convenzionato, per l'espletamento della specifica procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del citato art. 113 (nel caso la procedura di gara venga svolta dalla CUC il 20% delle risorse finanziarie dovranno essere erogate a questa);

b) o acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione strumenti elettronici, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, ai sensi del comma 4 del citato art. 113 (nel caso la procedura di gara venga svolta autonomamente dal Comune).

Art. 6

Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato, con provvedimento formale e motivato della Giunta Comunale al momento dell'impulso di avvio e/o programmazione della commessa su proposta dell'Ufficio Competente;
2. L'atto di attribuzione delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Per i compensi derivanti le mansioni attribuite si fa riferimento alle quantificazioni determinate all'art. 4 per le quote definite al successivo art. 7.

Art. 7

Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività e rispondenti percentuali eguali per ciascuno dei due scaglioni previsti (inferiore e superiore a 500.000 euro).

LAVORI	BENI E SERVIZI	%
responsabile unico del procedimento	responsabile unico del procedimento	0,40%
direzione dei lavori	direzione dell'esecuzione del contratto	0,20%
predisposizione e controllo procedure di gara	predisposizione e controllo procedure di gara	0,15%
verifica preventiva dei progetti e validazione	verifica progettuale contraddittorio progettista	0,10%
programmazione della spesa per investimenti	programmazione della spesa per investimenti	0,10%
collaudo tecnico amministrativo	verifica di conformità	0,05%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti chiamati a svolgere le specifiche funzioni indicate, nonché tra i loro collaboratori, preventivamente designati, ai quali spetta, per l'attività di assistenza/collaborazione operativa resa, una percentuale variabile tra il 10% ed il 50% di ogni singola voce, in base

all'entità dell'assistenza effettivamente prestata, come formalmente dichiarata dal personale che si è avvalso dell'assistenza/collaborazione e validata con provvedimento del RUP.

Art. 8

Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento con totale certificazione di regolare esecuzione della commessa e presa in carico delle opere o beni e servizi.
2. La liquidazione delle somme spettanti sarà effettuato da uno dei Responsabili del Servizio Tecnico, diverso dal beneficiario, nel rispetto rigoroso di tutte le previsioni dettate dal presente regolamento e di quelle ulteriori, eventualmente definite in sede di contrattazione decentrata integrativa. E' esclusa, in ogni caso, l'autoliquidazione.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 4 del presente regolamento.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Ciascun dipendente interessato dovrà rendere formale dichiarare di non aver superato tale percentuale, tenendo conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. Gli incentivi eccedenti detta quota costituiranno economia e non saranno liquidati negli anni successivi al dipendente.
5. Trovano applicazione gli artt. 15, comma 1, lett. k), e 17, comma 2, lett. g), del CCNL 01.04.1999 e s.m.l..

Art. 9

Termini e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 6 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

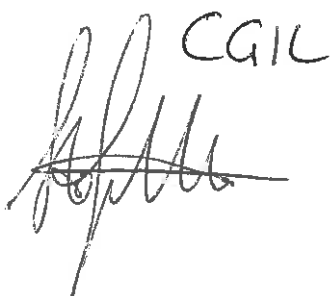
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera, lavoro o fornitura, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme ed ai cronoprogrammi fissati all'Amministrazione ed imputabili al mancato idoneo espletamento delle competenze tecniche interne, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati, determinando economie di spesa.

Articolo 10

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e le norme, anche della contrattazione collettiva, che regolano i rapporti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, in quanto compatibili con la materia oggetto di questo regolamento.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con le previsioni del presente regolamento. Le stesse restano applicabili, *ratione temporis*, esclusivamente per le fattispecie maturate prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.



CGIL




CGIL FP

FP CGIL

UIL FPL



